

Assemblea Regionale Siciliana

CCCXXXIX. SEDUTA

(Pomeridiana)

VENERDI 10 NOVEMBRE 1950

Presidenza del Presidente CIPOLLA

INDICE

	Pag.
Convalida dei deputati Barbera Luciano e Bevilacqua Angelo	5547
Disegno di legge: «Riforma agraria in Sicilia» (401) (Seguito della discussione):	
PRESIDENTE 5548, 5549, 5550, 5551, 5555, 5556, 5558 5559, 5564	
LA LOGGIA, Assessore alle finanze	5548
CRISTALDI, relatore di minoranza	5548
ALESSI	5548
NAPOLI	5548, 5553, 5555, 5556
NICASTRO	5549, 5551, 5563
CASTROGIOVANNI	5549, 5550
BIANCO	5550, 5555, 5557
MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste	5550, 5553, 5557
STARABBA DI GIARDINELLI	5552
POTENZA	5556
FRANCHINA	5558
RESTIVO, Presidente della Regione	5558
AUSIELLO	5558
ARDIZZONE	5558
MONASTERO	5562
MONTALBANO, relatore di minoranza	5564
BENEVENTANO	5564

La seduta è aperta alle ore 18,20.

GENTILE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Convalida dei deputati Barbera Luciano e Bevilacqua Angelo.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea che mi è pervenuta la seguente lettera dal Presi-

dente della Commissione per la verifica dei poteri:

« Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 41 del regolamento interno dell'Assemblea pregiomi comunicare alla Signoria Vostra onorevole che la Commissione per la verifica dei poteri nel giorno 8 novembre 1950, ha verificato non essere contestabile la elezione dello onorevole deputato Barbera Luciano del collegio di Agrigento, e, concorrendo in esso i requisiti previsti dalla legge, ha dichiarato convalidata la elezione stessa. »

Se non si fanno osservazioni, si intende che l'Assemblea prende atto della deliberazione di convalida dell'elezione dell'onorevole Barbera Luciano, salva la sussistenza di motivi di incompatibilità o di ineleggibilità preesistenti e non conosciuti fino a questo momento.

Comunico, noltre, all'Assemblea che mi è pervenuta quest'altra lettera dal Presidente della Commissione per la verifica dei poteri:

« Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 41 del regolamento interno dell'Assemblea pregiomi comunicare alla Signoria Vostra onorevole che la Commissione per la verifica dei poteri nel giorno 8 novembre 1950, ha verificato non essere contestabile la elezione dello onorevole deputato Bevilacqua Angelo del collegio di Caltanissetta, e, concorrendo in esso i requisiti previsti dalla legge, ha dichiarato convalidata l'elezione stessa.

Se non si fanno osservazioni, si intende che l'Assemblea prende atto della deliberazione di convalida dell'elezione dell'onorevole Bevilacqua Angelo, salva la sussistenza di motivi di incompatibilità o di ineleggibilità preesistenti e non conosciuti fino a questo momento.

**Seguito della discussione del disegno di legge:
« Riforma agraria in Sicilia » (401).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge « Riforma agraria in Sicilia ».

E' aperta la discussione sull'articolo aggiuntivo 19 ter proposto dagli onorevoli Alessi ed altri.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Si è detto stamane di accantonarlo e discuterlo in seguito perchè si riferisce genericamente a tutta la legge e non specificamente all'articolo 19.

CRISTALDI, relatore di minoranza. E' in relazione all'articolo 19 per quanto si riferisce alla vendita liberamente consentita.

ALESSI. Si può accantonare.

PRESIDENTE. Allora, se non vi sono osservazioni resta stabilito che l'articolo aggiuntivo 19 ter Alessi ed altri sarà trattato in seguito.

Do lettura dell'articolo aggiuntivo, a suo tempo presentato dagli onorevoli Napoli, Castrogiovanni, Caltabiano, Guarnaccia, Ferrara, Adamo Domenico e Cosentino:

Art. 19 ter.

Eccezione ed impegno di impiego.

« Per le aziende di cui all'articolo precedente il proprietario che per effetto della applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 ter dovesse ridurre la sua proprietà a meno di 200 ettari di terra arabile, può chiedere di restare proprietario di 200 ettari compresi gli aumenti disposti dall'articolo 19, sempre che si impegni contrattualmente con l'Ente per la riforma agraria in Sicilia, a rendere l'azienda modello e pilota entro il numero di anni stabilito dall'Ente per la riforma agraria in Sicilia ed eseguendo il piano approvato, sotto pena di esproprio in favore dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia di tutta la terra arabile come sopra mantenuta.

La domanda deve essere presentata entro 30 giorni dalla data in cui andrà in vigore la

presente legge e l'accertamento dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia deve avere precedenza assoluta e deve essere fatto entro i successivi 30 giorni ».

Do, infine lettura degli emendamenti da tempo presentati dall'onorevole Ferrara a questo articolo aggiuntivo:

sostituire nel primo comma dell'articolo aggiuntivo 19 ter Napoli ed altri alla parola: « aziende » le altre: « i terreni », al limite: « 200 ettari » l'altro: « 150 ettari », alla parola: « arabile » l'altra: « coltivabile »;

aggiungere nell'ultimo comma dell'articolo aggiuntivo 19 ter Napoli ed altri dopo la parola: « legge » le altre: « all'Ente per la riforma agraria in Sicilia, il quale dovrà disporre l'accertamento con precedenza assoluta ed entro i successivi 30 giorni ».

NAPOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI. Devo informare l'Assemblea che particolarmente il collega Castrogiovanni ha tenuto alla formulazione di questa disposizione la quale, secondo l'intenzione di noi presentatori, tende a far sì che si ottenga sempre più la specializzazione delle colture e, quindi, l'incremento della produzione. Difatti si parla di «azienda modello e pilota»; definizione che noi abbiamo prelevato dal linguaggio dei tecnici e con la quale intendiamo individuare una perfezione assoluta.

Nella disposizione viene previsto il caso del proprietario, il quale, per effetto della applicazione delle disposizioni precedente, sia obbligato a ridurre la sua proprietà a meno di 200 ettari di terra arabile, e si prevede che egli possa chiedere di restare proprietario dei 200 ettari, ove si impegni a rendere l'azienda modello e pilota entro il numero di anni stabilito dall'Ente per la riforma agraria.

Che, se questo nostro desiderio di fare in modo che si formino delle zone veramente particolari di specializzazione e di coltura dovesse essere considerato come possibilità di eludere la legge, noi abbiamo messo come corrispettivo sanzionatorio l'espropria totale del terreno.

Se l'Assemblea ritiene che valga la pena, sempre prevedendo una sanzione così rigorosa, di stabilire una norma, la quale dia la speranza che vengano realizzate aziende modello

e plota dando un premio a coloro che si pongono di lavorare veramente, esamini con benevolenza questa disposizione.

NICASTRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. Onorevoli colleghi, anzitutto debbo dire che il problema che sorge da questo articolo 19 *ter*, il quale, non si dimentichi, si riferisce alle aziende ad economia latifondistica, (a parte il fatto che nel latifondo non ci sono aziende: latifondo significa assenza di investimenti nelle campagne, mentre l'azienda presuppone un giusto rapporto fra terra, capitale investito nella terra e lavoro dei contadini) è quello delle dimensioni dell'azienda, delle dimensioni delle proprietà a tipo latifondistico. Il problema si pone in stretto riferimento alle scorte dell'azienda stessa. Lo elemento di equilibrio e di calcolo delle aziende a tipo latifondistico è il lavoro utile del trattore che oscilla da 100 a 300 ettari. Si può comunque affermare che, per consentire il lavoro del trattore, occorrono in media 110 ettari. Se dovessimo partire da un limite di 200 ettari io penso che 90 ettari potrebbero anche rimanere non arati. Ritengo, pertanto, che questo limite sia eccessivo. Tutt'alpiù possiamo ammettere un limite di 150 ettari, non di 200, perché una estensione di 150 ettari è più che sufficiente per assicurare il lavoro del trattore. Ritengo che la discussione di questo articolo 19 *ter* debba essere posposta alla discussione dell'articolo 20 col quale è in stretta relazione. Si esamini, quindi, prima l'articolo 20 e poi questo emendamento aggiuntivo 19 *ter*, che ha una notevole incidenza sul volume complessivo delle espropriazioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Nicastro chiede che si rimandi la discussione dell'articolo 19 *ter* Napoli ed altri a dopo l'esame dell'articolo 20. Su questa proposta desidero il parere della Commissione e del Governo.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. L'articolo 20 riguarda le colture pregiate.

NAPOLI. Dal punto di vista logico, l'articolo aggiuntivo va inserito qui. Bisogna dire se nel merito si è favorevoli o meno; ma sulla opportunità che il posto di eventuali disposizioni di questa natura sia questo, non c'è dubbio. Si può non volerlo, ed allora è questione di merito che si deve sottoporre all'Assemblea.

CASTROGIOVANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTROGIOVANNI. La richiesta di sospendere l'esame dell'articolo 19 *ter* fatta dello onorevole Nicastro, non convince noi, e credo che non convinca nessuno, perché l'onorevole Nicastro, in sostanza, dice questo: l'emendamento incide nel senso che diminuisce la quota di scorporo. Questo non è affatto nuovo. Io so benissimo che l'approvazione dell'emendamento farà sì che verrà diminuita la quota di scorporo. Io sono consapevole di questo, tutti i colleghi che hanno letto questo emendamento ne sono consapevoli.

NICASTRO. Io vorrei sapere quali sono i motivi per cui si è scelto il limite di 200 ettari.

CASTROGIOVANNI. Io non vedo la ragione per cui si chiede di rinviarne l'esame. In sostanza il problema è di esaminare se 200 ettari rispondano o no ad un dato di fatto tecnico; non vedo, però la ragione di rinviare la discussione di questo articolo 19 *ter* a dopo l'articolo 20.

Pertanto, signor Presidente e onorevoli colleghi, io chiedo che l'articolo 19 *ter*, che è in logica sequenza con gli articoli precedentemente approvati, venga discusso ora e non sospeso.

NICASTRO. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. Io sono del parere che si debba prima discutere l'articolo 20 e l'emendamento da noi presentato che è soppressivo di gran parte dell'articolo 20 stesso. In tal modo i colleghi potranno rendersi conto delle conseguenze di questo articolo 19 *ter* che è legato intimamente con la tabella di scorporo. L'Assemblea esaminerà il contenuto dell'articolo 20, esaminerà le nostre proposte ad esso relative e, attraverso le discussioni, potrà formarsi una coscienza precisa delle conseguenze di questo emendamento. Se non farà questo, l'Assemblea non si renderà cosciente e voterà senza una cognizione precisa del problema.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Non sarebbe la prima volta che commetteremmo di queste leggerezze!

PRESIDENTE. Prego la Commissione di manifestare il suo parere.

BIANCO. La maggioranza della Commissione crede che l'articolo 19 ter possa essere discusso ora, perché non verrebbe pregiudicato l'articolo 20. L'esclusione concerne l'azienda modello; resta sempre il limite di 200 ettari, che noi abbiamo già stabilito come massimo di estensione; quindi nessuna preoccupazione al riguardo.

PRESIDENTE. Prego il Governo di manifestare il suo parere.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Il Governo ritiene che l'articolo 19 ter debba essere discusso ora. Desidero richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che avendo affrontato il problema dell'estensione è opportuno discutere tutto quanto a questo si riferisce.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la richiesta di rinvio dell'onorevole Nicastro.

(Non è approvata)

CASTROGIOVANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTROGIOVANNI. Onorevoli colleghi, i motivi che mi hanno indotto a presentare questo emendamento sono di straordinaria semplicità. Parto dalla premessa che nessuno può sostenere che noi non vogliamo la riforma agraria in Sicilia. E' chiaro che noi non amiamo il latifondo (si è visto l'atteggiamento tenuto dal mio gruppo e da me quando ieri sera venne trattata la questione del latifondo); si è visto chiarissimamente, inequivocabilmente, che noi abbiamo preso una chiara precisa netta posizione contro il permanere di una tale piaga nell'Isola.

Mentre taluni venivano mossi da una visione di parte, noi del Movimento per l'indipendenza della Sicilia, abbiamo nettamente e chiaramente assunto questa posizione, perché ben consapevoli che una delle piaghe della nostra Isola è stata precisamente il latifondo nei suoi aspetti di scarsa produttività, di insufficiente coltura.

Perciò, signori colleghi, noi abbiamo nel latifondo combattuto la non coltura dei terreni ad economia magra, povera, delle zone latifondistiche. Per la stessa ragione, intendendo ottenere identici fini, proponiamo che

il proprietario, al quale per effetto delle disposizioni particolarmente rigorose che si applicheranno nell'ambito del latifondo, dovesse rimanere una quantità di terreni inferiore ai 200 ettari, può chiedere di rimanere proprietario di 200 ettari, purchè contrattualmente si impegni con l'Ente per la riforma agraria a far diventare la sua azienda pilota e modello. Ora, signori colleghi, è evidente lo scopo di questo emendamento; prima di parlare dello scopo parliamo, pertanto, delle conseguenze. Queste non sono, come potrebbe pensare l'onorevole Nicastro, allarmanti. Vero è che viene consentito al proprietario di trattenere una quota differenziale, ma si tratta di estensioni di terreno che vanno da 20 a 30 o 40 ettari.

Ove si osservi che, come corrispettivo di queste trattenute di 30 o 40 ettari si ha un impegno contrattuale di tipo categorico — di cui esamineremo a parte le sanzioni — mediante il quale questa azienda deve diventare pilota e modello, ho ragione di pensare che nessun settore dell'Assemblea possa opporsi a questo criterio. Infatti, la creazione di tali aziende in una zona in cui mai vi sono state aziende di tale tipo, di tale entità e perfezione tecnica, sarà, dal punto di vista agrario ed economico, un guadagno tale da compensare, non largamente ma larghissimamente, la ritenuta di pochi ettari che, in conseguenza di questo emendamento, il proprietario verrebbe ad avere.

Dice l'onorevole Nicastro, allarmato, che si tratterebbe di chissà quanti ettari. Viceversa, onorevole Nicastro, se venissero a costituirsi 20-30 aziende di questo tipo — che rappresenterebbero un'autentica ricchezza per i lavoratori manuali e sarebbero di esempio agli altri lavoratori che non hanno né la perizia tecnica né la possibilità economica di impiantare tali aziende — noi verremmo, appena appena, ad avere una decurtazione di qualche migliaio di ettari nel conferimento complessivo; e questo non credo possa preoccupare né l'onorevole Nicastro, né il suo settore, né questa Assemblea regionale.

Allora, per essere breve, come è nel mio costume, faccio notare: primo, che le zone latifondistiche della Sicilia riceverebbero un immenso giovamento dalla esistenza di aziende modello e pilota, perché verrebbe insegnato come si opera la coltura in tali zone; secondo, che la quota di scorporo che verrebbe sottratta

ta sarebbe minima e cioè di appena qualche migliaio di ettari. L'agevolazione che verrebbe ai lavoratori sarebbe duplice: maggior lavoro causato da un maggiore impiego di capitali e possibilità di apprendere nuovi sistemi di coltura dalle aziende modello pilota.

Infine, ricordo che la sanzione prevista è di tale gravità che si può essere sicuri che l'impegno contrattuale con l'Ente per la riforma agraria in Sicilia sarà mantenuto. Difatti, noterete che nell'articolo è detto che il proprietario può chiedere di restare proprietario di una maggiore quantità di terra, per un totale non superiore ai 200 ettari e che — ecco la gravità della sanzione — ove non adempia alla promessa fatta, agli impegni contrattualmente presi di rendere l'azienda pilota e modello, l'intero suo fondo sarà espropriato e distribuito ai contadini.

Vi prego, signori colleghi, di considerare attentamente l'emendamento, prima di respingerlo, come vi dice Nicastro, o di approvarlo, come vi dico io, e di valutare il bene che si potrebbe ricavarne. Effettivamente, simili aziende, poste nel cuore di quella che fu la zona più abbandonata della Sicilia, rappresenterebbero un tale progresso ed un tale esempio per cui l'idea non deve essere respinta con leggerezza.

NICASTRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. Entrando nel merito di questo emendamento proposto dagli onorevoli Napoli ed altri, ritengo che il primo punto che va chiarito, in modo che sia inteso da quelli che hanno votato l'articolo 19, è quello che concerne il limite di 200 ettari riferito alle aziende. Onorevoli colleghi, mi vorrei soffermare sulla parola « aziende », la quale potrebbe creare equivoci che potrebbero fare saltare in pieno il principio...

PRESIDENTE. Onorevole Nicastro, vorrei ricordarle che l'onorevole Ferrara ha presentato un emendamento in cui propone la sostituzione della parola « aziende ».

NICASTRO. Vorrei chiarire il mio pensiero, su questo problema così grave, facendo una prima osservazione. Sorge l'equivoco che il proprietario di diversi fondi organizzati sotto forma di « aziende », o presunte tali, abbia il diritto di mantenere tanti multipli di 200 ettari. Spiegherò con un esempio: un tizio —

non faccio nomi — possiede in Sicilia 4597 ettari, la maggior parte dei quali in zona latifondistica. Questo tizio ha organizzato la sua proprietà di diversi fondi: fondo Tenutella, fondo Molinazzi, fondo Lupo Grande, fondo Fascio, etc. In totale, sette fondi per un'estensione di 4597 ettari. Ecco organizzata quella che si chiama zona latifondistica suddivisa. Cosicché, per un complessivo di 4597 ettari avremo sette fondi organizzati in diverse aziende. Se ammettessimo per un momento la possibilità di possedere varie aziende, ammetteremmo che si possa conservare tutta la proprietà sotto forma di aziende.

Questo va chiarito perchè in campo nazionale si è precisato che si può trattenere una sola azienda non delle aziende in genere.

Secondo punto: equilibrio delle aziende. E' esatto dire che possaaversi un'azienda-tipo latifondistica, di 200 ettari? Avrei desiderato che l'onorevole Castrogiovanni rispondesse su questo punto. Non vi è dubbio che l'elemento fondamentale della tecnica moderna e dell'agricoltura moderna è il trattore. Questo, però, ha bisogno per il suo pieno impiego, da 100 a 130 ettari di terra. E' esatto ammettere come tara circa 90 ettari in più rispetto a quello che è necessario per il pieno impiego del trattore?

Mi rivolgo specialmente alla parte più progressiva di questa Assemblea perchè non si faccia fuorviare dalle considerazioni che sono state prospettate a sostegno dell'emendamento e si preoccupi delle questioni fondamentali che restano sinora da trattare.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che questo articolo sia mal proposto per una ragione che mi pare ovvia. Azienda modello che vuol dire? Vi sono più forme di azienda modello, secondo le diverse specie ed i diversi sistemi culturali. Assegnare un quantitativo di 200 ettari per l'azienda modello coltivata ad agrumi è un non senso. E allora noi...

MONASTERO. L'articolo dice: « per le aziende di cui all'articolo precedente... »

CRISTALDI, relatore di minoranza. Cerchiamo di chiarire le idee, colleghi.

In sostanza con questo articolo si vuol dire

questo: se, per effetto della legge generale di scorporo, ad un proprietario dovessero residuare meno di 200 ettari a coltura seminativa, egli ha diritto di trattenerne 200 purchè si impegni a costituire un'azienda modello. Sarebbe giustificato questo provvedimento, se, per costituire un'azienda modello pilota, occorressero 200 ettari. Ma poichè 200 ettari sono eccessivi per qualsiasi azienda modello, mi domando la ragione di questo quantitativo in più. Ed allora chiariamo. Trattandosi di azienda modello e pilota, evidentemente noi dobbiamo parlare delle diverse specie culturali. Ritengo che una azienda modello ad agrumi o a vigneto non abbia l'estensione di 200 ettari.

NAPOLI. Nella zona latifondistica non si può mai fare un agrumeto, perchè manca la acqua.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Vorrei ora rispondere alla interruzione dell'onorevole Napoli con una domanda. E' necessario che un'azienda modello, un'azienda pilota, anche se a coltura seminativa debba necessariamente estendersi su 200 ettari di terreno? Ritengo che 200 ettari siano eccessivi, perchè è stato detto e ridetto, e lo sanno anche i cani e i gatti, che l'ottimo è la media azienda, e la media azienda non è di 200 ettari. Questa dimensione, del resto, avrebbe come presupposto che si dovrebbe continuare ad usare il sistema seminativo, mentre noi pensiamo che i piani di trasformazione, sia generali che particolari, debbano mirare a quella diversificazione di coltura che è consentita dallo stato agronomico e dallo stato ambientale, oltre che fisico, del terreno.

Non possiamo ammettere che il latifondo debba continuare ad essere coltivato soltanto a seminativo. Dobbiamo augurarci che il latifondo che è a seminativo, possa essere trasformato in modo da essere destinato ad una coltura più intensiva ed attiva. Comunque, anche ammettendo che nel latifondo, che ha attualmente una coltura seminativa, resti ugualmente una coltura seminativa, l'estensione di 200 ettari è eccessiva per un'azienda modello. Mi domando perchè bisogna dare 200 ettari.

Io ammetterei questo emendamento soltanto in questi termini: qualora residuino meno di 200 ettari, si consente che vengano trattenuti 100 ettari perchè tale estensione è indispensabile per un'azienda modello; ma 200 et-

tari sono sufficienti per due aziende modello a coltura seminativa.

Con 200 ettari si possono fare venti aziende modello a vigneto o ad agrumi. Un vigneto di 10 ettari costituisce, infatti, un complesso aziendale di primissimo ordine, così come per un'azienda a seminativo 100 ettari rappresentano l'ottimo. Ed allora perchè 200 ettari? Vorrei che mi si desse la dimostrazione che la superficie di 200 ettari corrisponde con l'ottimo indispensabile necessario per le aziende a coltura seminativa. Datemi questa dimostrazione e sono d'accordo sui 200 ettari. In caso contrario stimo che non vi sia alcun motivo di fare un regalo; si trovi un'altra giustificazione, ma non questa che è anacronistica, contraddittoria, tecnicamente senza significato e senza logica.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ricordo anche in questa occasione che in sede di discussione generale io ho sostenuto il rispetto assoluto delle grandi aziende bene organizzate. Io ho sentito ora l'onorevole Cristaldi, il quale ha affermato che perchè un'azienda possa ritenersi modello deve essere contenuta nella sua superficie. Io domando, onorevole Cristaldi, perchè in Russia, oggi, si aboliscono i *kolkos* e si creano i *sovkos*.

CRISTALDI, relatore di minoranza. In Russia l'ambiente è diverso.

STARRABBA DI GIARDINELLI. No, caro amico, anche in America il progresso agricolo è segnato dall'aumento delle estensioni delle aziende. Ciò vuol dire che, se noi vogliamo raggiungere un migliore livello produttivo, dobbiamo puntare, tenendo presente quello che fanno gli altri paesi per diminuire il costo di produzione, sulla possibilità di ingrandire le aziende. Questa è una riflessione che faccio a titolo personale e che oppongo a quanto ha sostenuto l'onorevole Cristaldi.

Per quanto riguarda l'articolo, mi permetto di fare osservare che sarebbe una grande mortificazione per la Sicilia se la nostra legge non dovesse prevedere l'esistenza o la possibilità dell'esistenza di un'azienda modello. E dico di più: se per avventura in Sicilia ci fosse questo tipo di azienda, il proprietario avreb-

be più merito di quanto non potrebbe avere chi ha creato la sua azienda in una regione più florida, perchè noi conosciamo benissimo quale sia l'ambiente latifondistico e quali maggiori sacrifici debba un proprietario affrontare per rendere la sua azienda efficiente ed organizzata.

Signor Presidente, noi ieri abbiamo approvato l'articolo 19 bis che stabilisce la possibilità del mantenimento di un'azienda di 300 ettari a seminativo; non vedo perchè si debba mantenere, nell'emendamento ora in discussione il limite di 200 ettari, che aveva una giustificazione in quanto il testo originale dell'articolo 19 bis portava tale limite, ma che non l'ha più dopo che questo è stato modificato ed approvato con il limite di 300 ettari. Ritengo, quindi, opportuno far notare ai presentatori dell'articolo 19 ter che il limite può essere elevato da 200 a 300 ettari. In caso contrario vi sarebbe, ancora di più, una mortificazione per la Sicilia, perchè in sede nazionale, nella legge stralcio, è previsto il caso dell'azienda modello e non si fa assolutamente nessuna considerazione sul limite della superficie di questa azienda, che potrebbe essere anche di diverse migliaia di ettari, sempre che abbia quelle caratteristiche volute dalla stessa legge. Quindi, signor Presidente, io mi riservo di presentare un emendamento formale perchè il limite venga portato a 300 ettari.

NAPOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io ho quasi un fatto personale con me stesso, avendo ieri sera proposto con altri colleghi il limite di 200 ettari indipendentemente dalla questione del limite generale della proprietà, perchè il parere dei tecnici è che una azienda per essere regolare, normale e funzionante deve avere una estensione non minore di 200 ettari. Ieri sera abbiamo parlato di 200 ettari tenendo conto di questo indirizzo tecnico. Giusto o sbagliato che sia, tutti i tecnici di cui si è servita questa Assemblea, hanno parlato di 200 ettari. Il problema, ora, è lo stesso ma visto dal lato opposto. Diciamo che si possono lasciare 200 ettari a chi, per via dello scorporo, potrebbe averne 180, sempre che si assoggetti ad un determinato impegno per cui è previsto, come sanzione, l'esproprio totale.

A sostegno di questa proposta ci sono due ragioni: l'una che non è vero che una grande quantità di terra sarà in questo modo sottratta ai contadini perchè si tratta di piccole frazioni. Tra i risultati dell'operazione di conferimento e l'estensione di 200 ettari la differenza sarà di 10-20-30-40 ettari. Non è vero, poi, che si tratta di parecchie aziende, perchè per un proprietario questo può avvenire una sola volta. Finalmente teniamo al limite di 200 ettari perchè, secondo quello che dicevamo ieri sera, questa estensione rappresenta una quantità più adatta alla migliore produttività.

Bisogna, dunque, decidersi. Se è sbagliato, abbiamo sbagliato ieri sera; ma io non lo credo, perchè, tra l'opinione dei tecnici improvvisati, che abbiamo sentito parlare da questa tribuna, tra il tecnicismo che un poco noi tutti inventiamo e l'opinione dei tecnici riconosciuti tali da questa Assemblea, preferisco il parere di questi ultimi. Quindi per lo stesso motivo, per il quale ieri sera abbiamo stabilito 200 ettari — perchè si tratta dello stessissimo argomento guardato dal profilo opposto — per tendere, cioè alla formazione di queste aziende che daranno l'avvio al miglioramento della coltura agricola siciliana, dobbiamo fermarci a 200 ettari. La preoccupazione che, attraverso questo emendamento, vi sarà una grande quantità di terra che sarà sottratta allo scorporo non è esatta, perchè si tratta di piccole differenze che vanno dai 25 ai 30 ettari.

NICASTRO. Da 25 a 70 ettari a seconda che si applichi il progetto Segni o il progetto Milazzo.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Ancora non siamo arrivati alla tabella; quando sarà il momento, vedremo.

PRESIDENTE. Prego il Governo di manifestare il suo parere.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, senza avvedercene entriamo in un argomento di importanza anch'esso eccezionale. Ci si presenta il problema concernente la necessità e l'opportunità di non scindere l'unità fondiaria, poichè il farlo porterebbe un nocumeto alla produzione. Sappiamo come la polverizzazione particolare causi l'antieconomicità della conduzione dei piccoli fondi, sappiamo che il Codice stesso (il nuovo Codice) si è curato di evitare spezzettamenti eccessivi, giac-

che è riconosciuto che il minimo di unità podereale deve essere mantenuto, perché l'economicità della conduzione e la produttività siano garantite.

Passando dal piccolo al grande consideriamo pure l'unità fondiaria cui deve consentirsi una determinata estensione perché sia garantita quella produttività, quella economicità di conduzione che difendiamo.

E' chiaro, quindi, e risulta chiarissimo a questa sensibile Assemblea che, nel proporre tale emendamento, i presentatori hanno voluto porre il problema di non scindere le unità aziendali; il che apporterebbe un nocumeto alla nostra economia. Come hanno fatto bene i presentatori a proporre questo emendamento, così farà bene l'Assemblea ad approvarlo, perchè, oltre tutto, assolverà un compito di orgoglio regionale. E' supponibile, infatti, che in Sicilia noi non possiamo contrapporre alla così detta azienda modello, di cui ha parlato l'onorevole Starrabba di Giardinelli, altre aziende modello, sia pure in zone laddove fino ad oggi c'è stata l'economia latifondistica? Questo lo escludo, perchè ritengo che le trasformazioni e le intensificazioni di coltura saranno effettuate.

CUFFARO. Non se ne sono fatte mai, non se ne faranno mai.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura e alle foreste. Sono in grado di poter dire anche ai colleghi dell'onorevole Cuffaro, che l'hanno messo in dubbio, che le trasformazioni si faranno. Siamo, quindi, certi che ciò che abbiamo approvato, specialmente all'articolo 11, che tutto ciò che è stato il nostro proposito, tutto ciò che è stato nostro intendimento, diventerà realtà, perchè abbiamo sudato abbastanza, per far sì che il titolo primo di questa legge riuscisse efficiente e non restasse inefficiente, come è successo per la legge del 1933 e per quelle che seguirono.

Mi si consenta di far presente all'Assemblea che spesse volte si abusa della parola trasformazione e che, effettivamente, in tutta la Sicilia, si intende la trasformazione, nel senso di portare la coltura arborea ovunque. Debbo far presente che la coltura arborea non trova ovunque la terra adatta, perchè dove c'è argilla non è possibile pensare alla trasformazione intesa in questo senso generale di albero-coltura. La trasformazione, laddove domina l'argilla, deve intendersi in una intensificazione della coltura seminativa, della coltu-

ra granaria. Si è abusato qui e si è voluto far credere che la riforma debba unicamente rivolgersi a far sì che la Sicilia si trasformi tutta in un arboreto e che si voglia esclusivamente fare della Sicilia un vivaio di flora mediterranea e di piante che si agevolano nel clima mediterraneo.

Intendendo la trasformazione in questo senso si cade in errore. Dobbiamo, invece, tener presente che la trasformazione che noi vogliamo — sollecito la sua attenzione, onorevole Starrabba di Giardinelli — debba intendersi come quella appropriata a buona parte della Sicilia, esattamente in quella zona nella quale è immutata l'economia latifondistica appunto perchè questa economia latifondistica è anche dovuta alla natura argillosa dei terreni, che non consente lo sfruttamento in profondità, lo sviluppo delle radici delle piante, ma soltanto lo sfruttamento in senso superficiale.

E' logico che per mille ragioni noi non bandiremo la coltura granaria, ma pretendiamo ed esigeremo l'intensificarsi di questa coltura ove soltanto essa è consentita; e ciò, mentre tendiamo ad imporre, laddove il terreno sciolto e di medio impasto lo consente, la trasformazione in senso arboreo. Ed è solo in quelle aziende che dovremo occuparci della coltura arborea.

Se vogliamo che altre aziende vengano trasformate a coltura arborea, questo può essere fatto attraverso il quadriennio: foraggio, bestiame, letame, grano, diverse volte qui ricordato. Infatti, come volete che si possa intervenire in una azienda, nella quale non ci sia un carico di bestiame ben differente di quello scarsissimo che attualmente segnano le nostre aziende? Nel cuore del latifondo, laddove c'è una argilla compatta, è proprio il letame che deve compiere il miracolo della disgregazione della argilla (è da tutti risaputo che il letame è aggregante nel terreno sciolto e disgregante nel terreno compatto). Pertanto, proprio nel cuore del latifondo, abbiamo bisogno di affermare chiaramente che la coltura granaria può farsi anche per estensioni superiori ai comuni poderi e con i mezzi meccanici attuali, disgreganti anche essi l'argilla e, soprattutto, con la concimazione letamica, per porre fine alla coltura di rapina, che sino ad oggi si è fatta attraverso la concimazione sti-molatrice chimica.

Premesso questo, ne nasce di conseguenza, come necessità naturale, che ci sia l'azienda

modello, l'azienda che deve essere oggetto di particolari nostre cure, perchè possa riuscire a dimostrarsi come effettivamente, in condizioni favorevoli economiche, si conduce la azienda in senso cerealicolo. Le condizioni favorevoli economiche possono esserci soltanto in quanto è rispettato un minimo di estensione.

Ecco la ragione per cui tutti i motivi che sono stati esposti si possono ridurre ad una pura e semplice necessità, per far presente che anche in Sicilia, come in alta Italia, si è voluta considerare l'azienda modello sia per quelle esistenti, che per quelle che abbiamo in animo di costituire. Abbiamo la possibilità di farlo; tutto sta nel garantire che a questa azienda modello venga mantenuto un minimo di estensione di terreno, attraverso la garanzia che può dare un ente pubblico, attraverso la esecuzione e l'attuazione di un piano che deve essere imposto dall'ente pubblico stesso.

Poc'anzi l'onorevole Cristaldi ha detto che, in effetti, questa estensione (ecco che siamo nel merito) non è di 200 ettari, ma di 100 ettari. Io potrei concordare con l'onorevole Cristaldi sempre che passassimo dall'arido all'irriguo. Laddove è possibile avere il prato foraggero irriguo, lì effettivamente, la estensione di 100 ettari e anche meno di 100 ettari è sufficiente a poter fare una azienda modello; dove, però, il prato è arido non è possibile avere il triplo di produzione, che si può avere col prato artificiale irriguo. Ecco perchè siamo indotti ad accettare l'estensione proposta dallo emendamento Napoli; è questa una condizione imposta dall'ambiente siciliano e non soltanto perchè risponde alla tesi dell'estensione *optima curabilis*, cioè di quella estensione che in zone latifondistiche si presta ad essere ottimamente curata, ma anche perchè in Sicilia, effettivamente, notiamo questa necessità di unicità di appezzamento, di unicità di tenuta per estensioni di questa specie.

Per queste ragioni, con l'aggiunta di certe altre condizioni l'emendamento può accogliersi. Fra le condizioni poste dall'emendamento si potrebbe inserire, se credono i presentatori, un elemento di giudizio, nei riguardi di colui al quale verrebbe dato il privilegio; si potrebbe cioè porre la condizione che il proprietario, per potere trattenere 200 ettari, deve già al presente realizzare una produzione superiore (di un ventesimo, per esempio) o un maggiore assorbimento di mano d'opera (per esempio, 40 giornate lavorative per ettaro, cioè circa il

doppio) di quanto comunemente si pratica nella zona.

Con questo elemento di giudizio nei riguardi di colui al quale si verrebbe a dare questo privilegio, l'emendamento è accettabile; nè esso deve tenere sospesa e perplessa l'Assemblea, giacchè non incide affatto ai fini di quella resa di terreno e distribuzione di terre che ci proponiamo di realizzare. Con questa dichiarazione credo di dare all'Assemblea un motivo di sicurezza nella decisione di questo delicato ed importante argomento.

PRESIDENTE. La Commissione è pregata di dire il suo parere.

BIANCO. La maggioranza della Commissione, concordando con le dichiarazioni del Governo, è favorevole all'emendamento. Alla Commissione è stato distribuito anche un secondo testo dell'articolo 19 *ter* emendato.

PRESIDENTE. Questo nuovo testo, che assorbirebbe anche l'emendamento dell'onorevole Ferrara, è stato presentato dagli onorevoli Castrogiovanni, Napoli, Gallo Concetto, Sapenza e Monastero. Ne do lettura:

Art. 19 *ter*.

« Il proprietario che per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 e 18 bis dovesse ridurre la sua proprietà a meno di 200 ettari di terreni aventi le caratteristiche di cui al primo comma dell'articolo 19 *bis* e costituenti unica azienda, può chiedere di restare proprietario di 200 ettari, sempre che si impegni contrattualmente con lo Ente per la riforma agraria in Sicilia a rendere l'azienda modello e pilota entro il numero di anni stabilito dall'Ente per la riforma agraria in Sicilia ed eseguendo il piano approvato sotto pena di conferimento di tutte le terre costituenti l'azienda come sopra mantenuta. »

La domanda dev'essere presentata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione del piano di conferimento, all'Assessore per l'agricoltura e le foreste il quale, con decreto motivato, decide entro trenta giorni sentito il Comitato provinciale dell'agricoltura. »

NAPOLI. A nome anche degli altri firmatari, ritiro l'articolo aggiuntivo 19 *ter* a suo tempo presentato.

BIANCO. Che cosa significa « tutte le terre costituenti l'azienda come sopra mantenuta »?

STARRABBA DI GIARDINELLI. Si riferisce alla superficie che il proprietario ha diritto di mantenere in più?

NAPOLI. Il « come sopra mantenuta » proposto da noi si riferisce a tutta la terra e non soltanto a quella che ha trattenuta in più per raggiungere i 200 ettari.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Se non adempie; se adempie sarà diverso.

BIANCO. Può nascere un equivoco. La espressione « tutte le terre costituenti l'azienda come sopra mantenuta » si può riferire per esempio ai 30 ettari che siano il completamento tra i 170 ettari, rimasti al proprietario per effetto dello scorporo, ed ai 200 di cui allo emendamento. Con queste precisazioni si vuole specificare che in caso di inosservanza si perde non soltanto la differenza da 170 a 200 ettari, ma tutti i 200 ettari?

NICASTRO. Tutti i duecento ettari.

NAPOLI. Dichiaro, anche a nome degli altri firmatari, di sostituire nell'articolo 19 ter Castrogiovanni ed altri alle parole: « l'azienda come sopra mantenuta », le altre: « l'azienda sulla quale grava l'impegno anzidetto ».

BIANCO. Con riferimento semplicemente all'azienda. Ci può essere, infatti, un proprietario che può possedere altri terreni non facenti parte di quell'azienda.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Non può possedere altre terre.

BIANCO. Sì, a coltura intensiva. Con questo chiarimento il parere della Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Propongo la seguente modifica di carattere formale all'articolo 19 ter Castrogiovanni ed altri:

sostituire nel primo comma alle parole:

« dall'Ente per la riforma agraria in Sicilia ed eseguendo il piano » *le altre*: « dallo stesso Ente mediante la esecuzione del piano ».

POTENZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POTENZA. L'emendamento presentato ha un aspetto che riguarda lo sviluppo tecnico dell'azienda ed è chiaro che questo aspetto non può che trovarci favorevoli. Nella sua prima edizione l'emendamento lasciava aperta la porta all'eventualità che uno stesso proprietario

si impegnasse a trasformare ed a rendere pilota o modello varie aziende, venendo così ad eludere il limite massimo stabilito ieri sera. Dalle dichiarazioni dei presentatori e dalla nuova edizione dell'emendamento questo pericolo sembra eliminato; però resta il fatto che con questo emendamento si riduce notevolmente la quantità complessiva di terra che sarà assegnata ai contadini coltivatori. La cifra non è facilmente determinabile, ma potrebbe per le 1.052 proprietà medie essere nell'ordine di 25 ettari per ciascuna media proprietà.

Per questi ed altri motivi e per il fatto che non vediamo la necessità di questo premio a chi si impegna di operare una trasformazione, che poi è in tutto lo spirito della legge che siamo sul punto di approvare, e per il fatto che non c'è utilità alcuna a concedere un aumento di quantità di terre agli attuali proprietari, quando tutta la legge tende a ridurre la estensione, noi del blocco del popolo voteremo contro questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 19 ter Castrogiovanni ed altri con le modifiche apportate dai proponenti e con quella formale da me suggerita. Lo rileggono:

Art. 10 ter. -

Eccezioni ed impegno di impiego.

« Il proprietario che, per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 18 e 18 bis, dovesse ridurre la sua proprietà a meno di 200 ettari di terreni aventi le caratteristiche di cui al primo comma dell'articolo 19 bis e costituenti unica azienda, può chiedere di restare proprietario di 200 ettari, sempre che si impegni contrattualmente con l'Ente per la riforma agraria in Sicilia a rendere l'azienda modello e pilota, entro il numero di anni stabilito dallo stesso Ente, mediante la esecuzione del piano approvato sotto pena di conferimento di tutte le terre costituenti la azienda sulla quale grava l'impegno anzidetto.

La domanda deve essere presentata, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione del piano di conferimento, all'Assessore per l'agricoltura e le foreste il quale, con decreto motivato, decide entro trenta giorni, sentito il Comitato provinciale dell'agricoltura. »

(E' approvato)

CRISTALDI, relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI, relatore di minoranza. In questo momento è stato presentato alla Presidenza un articolo aggiuntivo, firmato anche da me, il quale vuole porre in evidenza una esigenza insopprimibile. Noi abbiamo ora stabilito la possibilità che vengano costituite delle aziende modello in Sicilia, prendendo in ciò lo spunto da quanto ha stabilito la legge nazionale, la quale ha avuto particolari considerazioni per le aziende modello. La legge nazionale definisce quali sono i requisiti che l'azienda modello deve avere e noi abbiamo ritenuto opportuno riportarli nel nostro emendamento. Non troverei, però, da parte mia alcuna difficoltà a che, ove fosse necessario, venisse suggerito qualche particolare adattamento per incompatibilità di ambiente o di esecuzione.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Adattamento all'ambiente fisico.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Adattamento all'ambiente fisico, sempre, però, che i principi restino saldi ed ancorati ai fini economici e sociali di cui alla legge nazionale. Chiediamo al Governo se è disposto a discutere subito il nostro emendamento o se ritenga più opportuno rinviarne la discussione ad un altro momento. Comunque, una volta che abbiamo preso in considerazione le aziende modello, dobbiamo pervenire alla definizione di queste aziende modello, essendo questo lo spirito con cui esse sono considerate nella legge nazionale.

PRESIDENTE. Il Governo dica il suo parere.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Indubbiamente, come ho detto poc'anzi, si appalesa la necessità di definire le aziende modello e pilota; pertanto il Governo s'impegna a discutere l'emendamento presentato per la trattazione dell'argomento.

FRANCHINA. Quindi si discute subito.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Io ritengo più opportuno rimandarne la discussione.

FRANCHINA. Rimandarla a quando saranno discusse le norme finali?

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

BIANCO. La maggioranza della Commissione ritiene che sia più opportuno definire la azienda pilota e modello in sede di discussione dell'articolo 21, unitamente ad altri emendamenti presentati da altri colleghi. Riteniamo che sia più opportuno trattare l'argomento e definire le aziende modello in quella sede, perché il programma che deve presentare lo agricoltore deve essere approvato dagli organi tecnici, in ordine alla natura del terreno e alle speciali condizioni dell'azienda che il proprietario vuole istituire. Credo che stabilire delle norme generali venga a mettere in una situazione abbastanza difficoltosa tanto il proprietario, quanto l'Ispettorato compartmentale dell'agricoltura che dovrebbe approvare questi piani. Siccome l'emendamento proposto tende ad una certa esenzione, mi sembra molto opportuno stabilire, in sede di articolo 21, la definizione di azienda modello, anche perché questa definizione si dovrebbe fare con un criterio molto rigoroso. Dobbiamo lasciare agli organi tecnici una certa elasticità per potere approvare il programma dell'azienda modello, adeguato alle esigenze e alla natura del terreno su cui deve sorgere.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. A ragion veduta non mi sono pronunziato in sede di quale articolo deve avvenire la discussione ed ho soltanto preso impegno che questa definizione deve esser data. Riconosco la necessità di definire l'azienda modello, anche per le garanzie che si devono avere e che non possono dipendere da un rapporto tra enti pubblici e proprietari, perché, come ho detto poc'anzi, debbono essere già in atto esistenti delle condizioni stabilite dagli organi di vigilanza, come la maggiore produttività o un maggiore assorbimento di mano d'opera; garanzie, queste, che devono preesistere, perché il proprietario possa avere concesso questo beneficio. Dico soltanto che il Governo riconosce la necessità di definire l'azienda modello e di trattarne l'argomento.

PRESIDENTE. Onorevole Cristaldi, accetta la proposta dell'onorevole Milazzo di rinviare la discussione?

CRISTALDI, relatore di minoranza. Accetto, purchè il Governo si impegni.

FRANCHINA. Aderisco alle dichiarazioni

del Governo, non alle dichiarazioni della Commissione, perchè l'azienda modello o è azienda modello o non lo è.

BIANCO. Adattabile ai terreni.

PRESIDENTE. Ricordo che nella seduta precedente è stato presentato dagli onorevoli Ausiello ed altri un emendamento sostitutivo dell'articolo 19 *ter* Marino ed altri.

RESTIVO. Presidente della Regione. Faccio osservare che la discussione di questo emendamento è evidentemente preclusa dalla votazione sull'articolo 19 *ter* Marino ed altri, avvenuta questa mattina. Del resto, ritengo che su questo siamo tutti d'accordo.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Questa mattina lo hanno riconosciuto gli stessi presentatori.

AUSIELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUSIELLO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, le osservazioni del Presidente della Regione sono perfettamente fondate: il mio emendamento è superato. Appunto per questo devo elevare una protesta formale per la violazione sfacciata che si è fatta al regolamento. Il mio era un emendamento sostitutivo dell'emendamento aggiuntivo all'articolo 19 *bis*. Orbene, l'articolo 106, terzo comma del nostro regolamento interno dice: « gli emendamenti a un emendamento sono votati prima dello stesso ». Io ho chiesto stamattina, a norma di regolamento, che la votazione dell'emendamento da me proposto precedesse quella dell'emendamento Marino ed altri. Mi è stato detto: sarà stampato e sarà distribuito; ma, violando il regolamento, si è posto in votazione l'altro emendamento e non quello da me proposto. La conseguenza di tale fatto, già scontata e prevista e denunciata da questa tribuna, è che in questo modo il mio emendamento non ha potuto avere ingresso. Era chiaro, infatti, come è stato rilevato questa mattina, che non appena fosse stato posto in votazione l'altro emendamento si sarebbe, evidentemente, opposta la preclusione, così come ha fatto l'onorevole Restivo. Protesto perchè questo significa fare malgoverno del regolamento e dei diritti dei deputati.

COLAJANNI POMPEO. Ha ragione.

PRESIDENTE. Non c'è stata violazione del regolamento.

AUSIELLO. C'è stata.

COLAJANNI POMPEO. Piena.

PRESIDENTE. Non è così, perchè a norma di regolamento gli emendamenti si devono tutti presentare prima che si inizi la discussione.

AUSIELLO. Ma dove è detto questo?

PRESIDENTE. Nel regolamento. Si dovrebbero presentare prima della discussione, non durante la discussione, perchè altrimenti nessun articolo verrebbe mai a compimento.

AUSIELLO. La verità è che la Commissione ed il Governo a norma dell'articolo 102 avrebbero avuto il diritto di fare rinviare la discussione alla seduta successiva, ma non di sopprimere i diritti del deputato. Così non si fa il Presidente. (*Commenti*)

PRESIDENTE. Ma cosa dice?

AUSIELLO. E' così.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Protesto. (*Animata discussione*)

AUSIELLO. E' così. Ho esercitato il mio diritto. Lei non ha fatto il suo dovere. (*Rumori-Discussione in Aula*)

ARDIZZONE. Chiedo che sia richiamato lo onorevole Ausiello, perchè, quando si offende il Presidente, si offende tutta l'Assemblea.

FRANCHINA. La proposizione è in senso inverso: quando si offende il regolamento si offende l'Assemblea.

COLAJANNI POMPEO. Non tolleriamo questi giuochi.

ARDIZZONE. Noi non tolleriamo i vostri.

COLAJANNI POMPEO. Lei è un agrario di complemento. (*Commenti*)

ARDIZZONE. E da voi esistono anche i contadini di complemento. Esigo il richiamo, signor Presidente, perchè qui si insulta l'Assemblea.

PRESIDENTE. Onorevole Ausiello, non posso tollerare che lei usi queste espressioni.

ARDIZZONE. Bisogna rispettare le forme parlamentari. (*Discussione in Aula - Richiami del Presidente*)

PAPA D'AMICO, Presidente della Commissione. Ha detto così: « Lei non ha fatto il suo dovere ».

SEMERARO. Se non ha fatto rispettare il regolamento, non ha fatto il suo dovere.

PAPA D'AMICO, Presidente della Commissione. Non avrebbe dovuto pronunziare quelle parole. Poteva tutt'al più dire: Lei non ha applicato il regolamento.

AUSIELLO. Le mie parole intanto resteranno inserite a verbale.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Resterà inserito a verbale il suo comportamento antiparlamentare, perchè lei ha il dovere, nei confronti dei deputati e del Presidente, di usare un linguaggio parlamentare. (*Discussione in Aula - Richiami del Presidente*)

AUSIELLO. Ma stia zitto Lei, è una vergogna!

STARRABBA DI GIARDINELLI. Gli atti parlamentari documenteranno la sua vergogna. (*Vivaci proteste a sinistra*)

AUSIELLO. Non faccia ridere.

SEMERARO. Lei si scandalizza quando un deputato protesta. Perchè non si scandalizza quando il regolamento non viene applicato?

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 20:

Art. 20.

Esclusioni dal computo.

« Nel calcolo del reddito medio dominicale non si tiene conto dei terreni classificati in catasto come boschi o inculti produttivi nonchè di quelli che verranno ceduti gratuitamente dai proprietari per un decennio perchè siano eseguite le opere previste dal R. D. L. 30 dicembre 1923, n. 3267.

Nel calcolo del reddito dominicale complesso e di quello medio, non si tiene conto, fino alla concorrenza di L. 120.000 d'imponibile dei terreni classificati come agrumeti o dei terreni irrigui; questi ultimi con impianti fissi di presa d'acqua da sorgenti o corsi d'acqua, da canali o da pozzi, con rete di canalizzazione in muratura o materiale impermeabile e destinati alla coltura ortalizia.

Non si tiene conto, altresì, nei calcoli di cui al comma precedente e sino alla concorrenza

di L. 80.000 di imponibile, dei terreni classificati a coltura arborea esclusiva.

Si intendono tali i terreni in cui le piante sono disposte in sistemi regolari in modo che la loro densità per ettaro non sia comunque inferiore ad 80 ed in cui le pratiche culturali siano esclusivamente indirizzate alla produzione arborea.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo si ha riguardo allo stato di coltura dei terreni alla data del 31 dicembre 1949. »

Comunico che all'articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dall'onorevole Alessi:

sopprimere il secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 20.

— dagli onorevoli Pantaleone, Nicastro, Franchina, Potenza, Bosco, Cuffaro, Mondello e Colajanni Pompeo:

sostituire all'articolo 20 il seguente:

Art. 20.

« Nel calcolo delle superfici possedute non si tiene conto dei terreni classificati in catasto come boschi o inculti produttivi alla data del 31 novembre 1949. »

— dall'onorevole Monastero:

sopprimere l'articolo 20.

— dall'onorevole Cristaldi:

sopprimere l'articolo 20.

— dagli onorevoli Napoli, Castrogiovanni, Calatabiano, Guarnaccia, Ferrara, Adamo Domenico e Cosentino:

sostituire all'articolo 20 il seguente:

Art. 20.

Esclusioni dal computo.

« Nel calcolo del reddito medio dominicale non si tiene conto dei terreni classificati in catasto come boschi o inculti produttivi, nonchè di quelli già ceduti gratuitamente dai proprietari per un decennio perchè siano eseguite le opere previste dal R.D.L. 30 dicembre 1923, numero 3267, e di quegli altri che saranno ceduti allo stesso titolo entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge. »

— dagli onorevoli Faranda, Ricca, Lo Manto, Stabile Ausiello e Ardizzone:

sostituire al primo comma dell'articolo 20 il seguente:

« Nel calcolo non si tiene conto dei terreni classificati in catasto come boschi o inculti produttivi o pascoli permanenti o soggetti a vincoli idrogeologici nonché di quelli che verranno ceduti gratuitamente dai proprietari per un decennio perchè siano eseguite le opere previste dal R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267. »;

sostituire al quinto comma dell'articolo 20 il seguente:

« Ai fini dell'applicazione del presente articolo si ha riguardo allo stato di coltura al momento del trasferimento dei terreni. »;

aggiungere dopo l'ultimo comma dell'articolo 20 il seguente:

« E' in facoltà del proprietario rinunciare alle esclusioni del secondo comma e successivi del presente articolo. »

— dagli onorevoli Montalbano, Nicastro, Colosi, Cuffaro e Potenza:

sostituire al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 20 i seguenti:

« Nel calcolo del reddito dominicale complessivo e di quello medio, non si tiene conto fino alla concorrenza di lire 120mila di imponibile dei terreni classificati come agrumeti o dei terreni irrigui, con impianti fissi di presa d'acqua da sorgenti o corsi d'acqua, da canali o da pozzi, con rete di canalizzazione in muratura o materiale impermeabile e destinati alla coltura ortizia o, sino alla concorrenza di lire 80mila di imponibile, dei terreni classificati come vigneti, nonché de terreni a coltura arborea esclusiva.

Nei casi di proprietà a costituzione non uniforme il limite massimo globale della esclusione è quello indicato, per la coltura prevalente, dal precedente comma.

Per terreni a coltura arborea esclusiva si intendono quelli in cui le piante sono disposte in sistemi regolari in modo che la loro densità per ettaro non sia comunque inferiore a 120 se trattasi di oliveti, a 160 se trattasi di mandorleti, a 110 se trattasi di carrubeti, a 200 se trattasi di noccioli ed in cui le pratiche colturali siano esclusivamente indirizzate alla produzione arborea.

Ei fini dell'applicazione del presente articolo si ha riguardo allo stato di coltura dei terreni alla data del 31 dicembre 1949. ».

Pongo per primi in discussione gli emendamenti soppressivi dell'intero articolo 20 presentati rispettivamente dall'onorevole Cristaldi e dall'onorevole Monastero.

L'onorevole Cristaldi è pregato di dare ragione del suo emendamento.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Onorevole Presidente onorevoli colleghi, in sede di discussione generale, facendo un rapporto comparativo fra la legge nazionale e la legge regionale, ho posto in evidenza come la nostra legge regionale derogasse profondamente dalla legge nazionale, in ordine al quantitativo cumulabile per la ridistribuzione ai contadini, per le esclusioni notevolissime che venivano da noi inserite *ex novo* nel nostro progetto di riforma agraria. Infatti la legge nazionale esclude soltanto gli inculti produttivi ed i boschi, anzi prevede che i terreni boschivi, ove possano essere utilmente coltivati, siano egualmente conferibili ed assegnabili. Noi abbiamo aggiunto, a queste esclusioni previste nella legge nazionale, gli agrumeti, i vigneti, e inoltre, al primo comma dell'articolo 20 « i terreni che verranno ceduti gratuitamente dai proprietari per un decennio, perchè siano eseguite le opere previste dal R.D.L. 30 dicembre 1923, numero 3267 ».

Noi praticamente, quindi, oltre a tutte le esclusioni previste al secondo, al terzo, al quarto, al quinto comma, che riguardano gli agrumeti, i vigneti, i terreni con impianti fissi di acqua e di canalizzazione, le colture arboree ed albustive specializzate, gli ortalizi, ecc., ecc., abbiamo previsto che, per ottenere la esclusione, sia sufficiente che il proprietario ceda gratuitamente, per 10 anni, un terreno. Il che, naturalmente, costituisce un non senso, perchè sarebbe agevole a tutti, anzichè avere espropriato definitivamente il terreno averlo espropriato soltanto per 10 anni, per poi all'undicesimo anno ritornarne in possesso, oltre la riforma, fuori della riforma. Così è previsto al primo comma dell'articolo 20.

Onorevoli colleghi, indipendentemente dal fatto che questa differenza apporta una notevole riduzione delle terre disponibili, dobbiamo, comunque, valutare se questa esclusione è giustificata o meno.

La tesi dell'esclusione ha preso le mosse dell'affermazione che nella legge nazionale sono escluse le aziende industrializzate della Valle Padana. Non è vero che le aziende industrializzate della Valle Padana sono escluse.

sono dichiarate indivisibili, ma non sono escluse dallo scorporo, in quanto si fa obbligo, a coloro i quali ne restano in possesso, di impiegare, in opere di miglioramento e di trasformazione aziendale, l'equivalente dell'ammonitare dello scorporo. Quindi non si tratta di esclusione, si tratta di una forma di adattamento della legge ad aziende che per la loro organizzazione unitaria e industriale sono indivisibili. E' come se dicesse di voler dividere un motore di automobile; non è possibile dividerlo.

Io debbo assicurare l'Assemblea che, avendo, per ragioni delle mie funzioni, partecipato ai congressi nazionali, ai congressi della Lombardia e del Piemonte delle associazioni agrarie, ai congressi delle accademie di agricoltura, ovunque ho trovato tutti concordi, a qualunque partito appartenessero, nel ritenere che l'azienda industrializzata della Valle Padana non può essere oggetto di una ripartizione, perché è un bene talmente organizzato in forma inscindibile, che non è divisibile senza pregiudizio della esistenza stessa dell'azienda. Ma, ripeto, la legge nazionale ha voluto, circoscrivendo del resto con precisione matematica ogni casale, cascina, strada, fiume viottolo, stabilire l'indivisibilità, non l'esonero, allorché ha imposto che il valore dell'esproprio deve essere investito nell'azienda. Il che significa che l'azienda ricompra la parte che non viene scorporata. Questo il significato preciso, stante la indivisibilità e la ragione tecnica dell'impossibilità della divisione. Inoltre nella legge nazionale sono state escluse le aziende a coltura estensiva o a coltura specializzata in quanto costituiscano aziende modello.

Noi vogliamo escludere le aziende modello, perché sopra un piano di parallelismo e di analogia, riteniamo di trovarci nella stessa ipotesi, cioè di fronte ad aziende talmente perfette che costituiscano veramente delle eccezioni da potersi paragonare a quelle che sono le eccezioni contemplate dalle leggi nazionali.

Onorevoli colleghi, non è così. Agli effetti della riforma agraria, la legge nazionale ha esonerato le aziende modello, le quali assolvono già i principî produttivistici e sociali che si dovrebbero raggiungere con la riforma. Ed, infatti, se consultate l'articolo 10 della legge stralcio potete constatare che non parla soltanto di coltura specializzata, cioè di qualcosa che, dal punto di vista produttivistico e dal punto di vista tecnico, sia già ai limiti della perfezione, ma parla anche di organizzazione

interna di azienda, in modo che l'azienda non solo abbia una produzione che superi di una determinata percentuale quella delle aziende similari, ma assicuri anche ai lavoratori determinate condizioni di vita e di partecipazione.

Pertanto, la legge nazionale prevede che restino escluse quelle aziende che non soltanto siano sviluppate economicamente e tecnicamente fino al limite massimo dell'utile conveniente, ma che assicurino anche ai lavoratori equi rapporti sociali; esclude cioè le aziende sociali e perfettamente organizzate.

Con il nostro progetto di riforma agraria, noi prevediamo, invece, anche l'esclusione di aziende che non assolvono questi fini sociali e che, pure essendo ben coltivate e, quindi, assolvendo il compito di un razionale sfruttamento del suolo, non risolvono il problema degli equi rapporti sociali, in quanto mancano della organizzazione dei rapporti di lavoro nel senso da noi voluto e prospettato.

Ed allora le esclusioni previste dal nostro articolo 20 non trovano precedenti nella legge nazionale, sia che si voglia fare un parallelismo con le aziende industrializzate della Val Padana, sia che si voglia fare un parallelismo con le aziende modello previste all'articolo 10 della legge stralcio. In entrambi i casi esistono condizioni di diversità profonde o nella struttura o nei fini economici e sociali delle aziende stesse. E' vero che si è voluto sostenere che la legge stralcio debba tener presente nella sua applicazione le condizioni delle varie ragioni e che nelle stesse regioni si possa fare anche una questione di zone, per cui non sarebbe escluso, in via di ipotesi, che ove in Sicilia si dovesse applicare, invece, della nostra, la legge stralcio, si potrebbero determinare delle suddivisioni del territorio della Sicilia in zone diverse, per alcuna delle quali potrebbero ammettersi delle esclusioni del tipo di quelle di cui ci stiamo occupando.

Bisogna considerare però che nella nostra legge mancano i presupposti per queste esclusioni, sicché stabilire in base a dei presupposti che esistono invece nella legge statale sarebbe come voler estendere la legge oltre i principî ammessi dalla legge stessa. Allora onorevoli colleghi, che cosa, in sostanza, si vuol fare? Si vuole, senza alcuna giustificazione, escludere dallo scorporo dei terreni senza, peraltro, che con ciò si assolva l'esigenza di adeguamento ai principî sociali della

riforma agraria e senza che ciò risponda ai presupposti della riforma stessa.

Noi siamo pervenuti alla adozione del doppio limite, di superficie e di reddito, per le colture estensive, ma ciò non autorizza a fare all'inverso, cioè ad esonerare completamente la coltura estensiva da qualsiasi imposizione. Allora, onorevoli colleghi, io ritengo che, ove non volessimo costituire un precedente gravissimo di attentato alla legge nazionale, al principio informatore della legge stralcio, ai principi fondamentali della riforma agraria, noi non dovremmo ammettere questa esclusione e dovremmo far sì che i vigneti abbiano in Sicilia lo stesso trattamento che hanno i vigneti della Calabria, che gli agrumeti di Messina, abbiano lo stesso trattamento di quelli di Reggio Calabria.

Non è possibile che fino a Villa San Giovanni vi sia una legge che operi indiscriminatamente, in relazione alla tabella di scorporo, senza esclusione specifica di coltura, ed in Sicilia, invece, i proprietari possano godere di esoneri di cui non godano i proprietari di oltre Stretto e che non possono, al lume della più elementare logica, ritenersi compatibili con i principi e le esigenze della legge che stiamo per formulare. Per questi motivi chiedo la soppressione dell'intero articolo.

PRESIDENTE. L'onorevole Monastero è pregato di dare ragione del suo emendamento.

MONASTERO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a mio modestissimo avviso, l'articolo 20 nel testo del Governo e in quello della Commissione, rappresenta, effettivamente, uno di quegli articoli che fortemente possono incidere sul sistema, sui programmi e sui fini che la riforma agraria vuole raggiungere, cioè la distribuzione della terra ai contadini. Ritengo, infatti, che, se attraverso le continue esenzioni arrivassimo ad un risultato tale che la quantità di terra da distribuire ai contadini fosse minima o nulla, evidentemente la nostra legge di riforma agraria verrebbe meno ad uno dei più fondamentali principi cui essa si ispira, quello di dare la possibilità di distribuire una certa quantità di terra ai contadini.

Ora, questo articolo può, effettivamente, arrivare a incidere fortemente su questa possibilità, specialmente nel testo proposto dalla Commissione. Ritorno a dire quanto ebbi occasione di dire durante la discussione generale, e cioè che la Commissione ha modificato

in peggio il disegno di legge originario. Se noi approvassimo il disegno di legge nel testo della Commissione, circa un quinto della superficie agraria forestale verrebbe ad essere esonerata. L'articolo 20, inoltre, indipendentemente da tutti gli altri articoli, stabilisce lo esonero dei terreni che noi presumiamo condotti ad oliveti, agrumeti, mandorleti, castagneti, a coltura arborea specializzata, senza prevedere alcuna garanzia rispetto alla effettiva specializzazione delle colture, mentre per potersi parlare di coltura specializzata si richiede la presenza di un determinato numero di alberi per ettaro. In particolare in un ettaro di oliveto specializzato debbono essere sistemati 120 alberi di olivo — almeno questo si legge in molti testi — in un ettaro di mandorleto 160 alberi, in un ettaro di nocciolaio, 320 alberi, etc..

Quindi, dovremmo arrivare a cifre molto più elevate di quelle che sono state previste nel testo della Commissione, nel quale si dice semplicemente che per coltura arborea specializzata si deve intendere una coltura con una densità non inferiore a 80 alberi per ettaro. Se, pertanto, si dovesse approvare integralmente il testo della Commissione si arriverebbe ad una conclusione veramente strana, cioè a quella di avere da dividere una massa di terra quasi nulla, per non dire nulla. Ora non possiamo addivenire assolutamente a questa conclusione.

Basterebbero queste semplici considerazioni per dimostrare che l'articolo dovrebbe assolutamente sopprimersi; ma un'altra considerazione io mi permetto di sottoporre agli onorevoli colleghi. Noi, secondo l'articolo 21, ci proponiamo di esonerare il proprietario dal conferire le terre coltivate a coltura specializzata — questo lo abbiamo sempre dichiarato — e abbiamo detto anche che in coscienza sentiamo il dovere di venire in aiuto a quanti hanno trasformato la terra a coltura arborea specializzata, a differenza di quegli altri che hanno lasciato la terra a coltura estensiva.

Ora, secondo l'articolo 20, sarebbero escluse dal conferimento le terre a coltura arborea specializzata, vigneti, mandorleti, oliveti ed altro, mentre dovrebbero essere conferite quelle a coltura estensiva. E questo si può ammettere. Ma in questo caso, secondo l'articolo 21, escludere dal calcolo del reddito dominicale medio complessivo e dal calcolo del reddito dominicale medio gli agrumeti fino a 120mila lire di imponibile e gli altri arbo-

reti fino a 80mila lire di imponibile porterebbe la conseguenza di un minore afflusso di terra a seminario e a coltura cerealicola. Cioè, l'esclusione di queste terre dal computo del reddito dominicale medio e del reddito dominicale complessivo comporterebbe, se dovessimo approvare questo articolo, una diminuzione al complesso di terre che il proprietario dovrebbe conferire secondo le tabelle annesse alla nostra legge. Quindi, questa esclusione, in ultima analisi, porta una riduzione della terra da conferire secondo la tabella Segni. Evidentemente noi non possiamo aderire a questo concetto; accettiamo la proposta di escludere dal conferimento la terra a coltura specializzata, ma siamo contrarii a che questo possa avere influenza sulla quantità di terra che il proprietario deve conferire secondo la tabella Segni, poichè questo apporterebbe una maggiore riduzione di quella massa di terre che in qualunque modo bisogna cercare di dare ai contadini, perchè se no si verrebbe meno al fine principale della legge.

Non mi dilingo su altre considerazioni, perchè ho fiducia che i colleghi, per quello che hanno detto altri oratori in precedenza e per queste mie considerazione, vorranno effettivamente sopprimere per intero l'articolo 20, lasciando semplicemente il primo comma che si riferisce ai boschi e agli inculti produttivi, ciò che del resto è ammesso anche nella tabella Segni. Pertanto concludo con la fiducia assoluta che i colleghi vogliano accettare la soppressione dell'articolo 20.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Compresa il primo comma?

MONASTERO. Escludendo il primo comma.

PRESIDENTE. Ella aderisce allora allo emendamento Alessi.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Ma allora non propone la soppressione totale?

MONASTERO. Siccome l'esclusione dal computo degli inculti produttivi e dei boschi era già prevista anche nella legge stralcio, evidentemente la accettiamo anche noi.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Ma lei non l'ha accettata nel suo emendamento.

MONASTERO. Adesso ho dichiarato di accettarla.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Allora la soppressione totale è richiesta da un solo deputato: l'onorevole Cristaldi.

MONASTERO. Come dicevo, poichè si è fatto così anche nella legge stralcio, ammetto che i boschi e gli inculti produttivi siano esclusi dal computo, ma non accetto il resto dell'articolo 20, perchè bisogna tener presente che, accettandolo, si può arrivare a conseguenze molto gravi.

NICASTRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. Abbiamo presentato un emendamento soppressivo di tutto l'articolo 20 eccettuato il primo comma. Siamo di accordo per escludere dal calcolo la superficie dei boschi e degli inculti produttivi, soprattutto perchè, non escludendoli, si potrebbe prendere questo pretesto per assegnare ai contadini terre che rientrano tra gli inculti produttivi. Questo è uno dei motivi per cui abbiamo sostenuto la loro esclusione dal computo e dal conferimento. Dal computo, perchè turberebbero l'equilibrio della tabella, e dal conferimento perchè le terre di questo tipo sarebbero difficilmente trasformabili e richiederebbero forti capitali.

Tuttavia, debbo sottolineare un aspetto della questione, relativo al comma di cui proponiamo la soppressione. Lo sottolineo in base a quello che ebbi a dire nella discussione generale: introdurre queste esclusioni dal computo e dal conferimento significa turbare tutto l'equilibrio della legge.

Non troviamo delle ragioni che militino a favore di queste esclusioni, si potrebbe soltanto ricercarle in una analogia con quanto è previsto nel progetto Segni per le aziende della Valle Padana, nel senso di escludere anche da noi dal conferimento e dal computo i terreni a coltura intensiva; così come sono esclusi nella Valle Padana dal conferimento — non però dal computo — le aziende modello.

Il riferimento non è esatto perchè nella Valle Padana si vuole salvare l'azienda di tipo medio — su questo dobbiamo intenderci — anche come complesso di coltura industrializzata con l'esigenza di impianti proporzionati alla superficie dell'azienda stessa. Non c'è dubbio che, se spezzassimo l'unità di queste aziende, avremmo un impianto industriale sproporzionato ed esuberante e creeremmo

uno squilibrio economico e quindi le aziende sarebbero antiproductive, indubbiamente, però, per potere applicare questo concetto, dobbiamo conoscere le caratteristiche e le dimensioni dell'azienda siciliana di tipo medio.

Si è osservato che nella Valle Padana la azienda di tipo medio è di cinquecento ettari, e il suo valore medio oscilla sulle 120 mila lire di imponibile. In Sicilia quale è l'azienda di tipo medio che abbia un impianto industriale proporzionato a terreni? Si è accennato agli agrumeti, ma, per parlarne con cognizione di causa, bisognerebbe esaminare quali sono le dimensioni medie e la potenzialità economica di queste aziende, in modo da vedere se sussistano le condizioni necessarie per la discriminazione. Tutti, però sanno — e lo si può leggere in tutte le pubblicazioni sull'argomento — che l'agrumeto in Sicilia ha una estensione media di dieci ettari.

Noi avremmo potuto ammettere l'esclusione dal conferimento solo per aziende del tipo di quelle della Valle Padana; comunque, la esclusione dal conferimento non avrebbe potuto implicare in nessun caso l'esclusione dal computo, poichè tale esclusione nella legge Segni non è prevista.

La legge Segni rispetta l'unità aziendale, ma, secondo questa legge, se il proprietario possiede terre di altro tipo, in qualunque zona, esse devono essere espropriate. Non dobbiamo dunque servirci di una analogia applicando un concetto che non è ad essa aderente.

Inoltre bisogna aggiungere: ci sono effettivamente in Sicilia delle aziende sul tipo di quelle della Valle Padana. Questo è un interrogativo da cui non si può prescindere. Lo agrumeto non è una azienda, perché per essere tale dovrebbe avere anche degli impianti industriali. Non vi è dubbio che, se c'è una coltura intensiva in Sicilia, essa è quella del vigneto; però, non c'è alcuna connessione diretta tra gli impianti industriali ed i vigneti stessi; ci sono dei vignaroli e degli operai enologici ma non lavorano collegati tra loro. Quindi qual'è il motivo per cui si debbano escludere dall'obbligo del conferimento e dal computo dette aziende?

Esaminiamo adesso quali sarebbero le conseguenze dell'esclusione. In primo luogo si avrebbe una riduzione enorme dell'imponibile totale che dovrebbe essere espropriato in Sicilia, da diciannove milioni a sei milioni; e la riforma Milazzo verrebbe sminuita rispetto al disegno di legge Segni, poichè con essa ver-

rebbero conferiti quantitativi di terra insufficienti.

Ritengo utile esaminare in concreto un caso particolare per vedere quali sarebbero gli effetti delle esclusioni previste nell'articolo di cui ci occupiamo; è il caso di un'azienda di tipo medio di dieci ettari di agrumeto con circa 10 mila lire di imponibile collegata a circa 250 ettari a coltura estensiva. In questo caso, se applichiamo il progetto Milazzo così com'è, abbiamo un dato valore scorporato, se applichiamo la tabella Segni, abbiamo un altro valore. Secondo il progetto Milazzo si viene ad espropriare per 11 mila lire di imponibile, escludendo dal computo la parte di azienda condotta ad agrumeto; secondo il progetto Segni vengono scorporate 16 mila 600 lire di imponibile. (*Interruzioni*)

L'esclusione delle colture specializzate dal computo porterebbe a queste conseguenze. Quindi insisto perchè, non essendovi nessuna analogia con le aziende modello della Valle Padana, sia accettato il criterio stabilito dalla tabella segni, senza esclusione di queste colture dal computo e dal conferimento.

MONTALBANO, relatore di minoranza. Signor Presidente, chiedo che la seduta sia sospesa per dieci minuti.

(*La richiesta è appoggiata*)

(*La seduta, sospesa alle ore 20,30, è ripresa alle ore 21,40*)

BENEVENTANO. Signor Presidente, per dare modo alla Commissione, che è riunita, di coordinare i vari emendamenti, propongo che la seduta venga rinviata a domattina.

PRESIDENTE. La discussione proseguirà nella seduta successiva.

La seduta è rinviata a domani, alle ore 9,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta alle ore 21,45.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore
Dott. Giovanni Morello

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo